



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

## SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

DETERMINAZIONE n° 281 del 21/04/2022

**OGGETTO: Adeguamento aliquota Costo di Costruzione anno 2022 - ex art.16 D.P.R. 380/01.**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 11/01/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area sopraindicata nonché conferito l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 2016-2018, per il periodo dal 11/01/2022 al 31/12/2022;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Servizio attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. dell'Edilizia) sancisce l'obbligatorietà della corresponsione di un contributo per il rilascio dei Permessi di Costruzione;
- detto contributo, che (in forza di altre disposizioni di legge) è dovuto anche nell'ambito dei procedimenti di S.C.I.A., che si compone di due elementi: uno commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed uno commisurato al "costo di costruzione";
- il comma 9 dell'art.16 del D.P.R. 380/01 stabilisce quanto segue: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano le classi*

*degli edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. **Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in carenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).** Il Contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”;*

considerato che:

- il contributo ex art. 16 del D.P.R. 380/01 è attualmente determinato in forza della Determina n.287 assunta in data 7/5/2021 e che il costo di costruzione riferito alle residenze è fissato in €.262,76, in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nel precedente aggiornamento;
- il costo base per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze va quindi ricalcolato a far data dall'ultimo adeguamento effettuato in base alla variazione ISTAT dei costi di costruzione e che, dando atto che l'ultima variazione disponibile è riferita al mese di febbraio 2022, e l'indice di variazione ISTAT ha subito una variazione dell' 1,056%.

Visti gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 380/01;

Viste le sentenze del TAR Veneto n. 181 e 189 del 2010;

Viste e richiamate le disposizioni dei D. Lgs 165/2001 e 267/2000;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 15/1/2021, con il quale sono state attribuite le funzioni disciplinate dal combinato disposto degli artt. 107 comma 3 e 109 del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto (sulla base dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di separazione tra le competenze degli organi di indirizzo politico amministrativo e le attività gestionali, demandate ai dirigenti // responsabili del servizio) che, in assenza di determinazione regionale l'adeguamento del costo di costruzione – sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT e della percentuale minima di cui al comma 9 dell'art. 16 D.P.R. 380/01, come interpretato dal TAR Veneto – costituisce attività gestionale di competenza dei dirigenti // responsabili del servizio;

Accertata la mancata emanazione di specifici provvedimenti della Regione Veneto dopo l'ultimo aggiornamento eseguito con Determinazione n.287 del 7/5/2021 ed evidenziato che l'adeguamento del costo di costruzione al minimo di legge (secondo i criteri sopra indicati) costituisce mera operazione matematica;

## **DETERMINA**

1. nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento regionale, il “costo base” per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze risulta **€.277,47** come determinato in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nell'aggiornamento precedente;

2. di dare atto che il mero valore va applicato a tutti procedimenti amministrativi di natura edilizia (P.d.C. – S.C.I.A.) presentati dopo la data di pubblicazione della presente determinazione.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni DU1 del 10/3/2015 e n.157 del 23/3/2016.

(istruttore del provvedimento: *BRISSONI ALESSANDRO* )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Paolo Sartori

**PARERE / VISTO ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile.

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Cristina Bonato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate